

REGOLAMENTO PER ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEI TRIBUTI COMUNALI

(Approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 58, del 30/12/1998)

INDICE

ART. 1	Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione
ART. 2	Ambito di applicazione
ART. 3	Effetti della definizione dell'accertamento con adesione
ART. 4	Attivazione del procedimento per la definizione
ART. 5	Comparizione del contribuente: termine ed avvio del procedimento
ART. 6	Effetto della mancata comparizione del contribuente
ART. 7	Contraddittorio tra il contribuente e l'ufficio
ART. 8	Riconsiderazione del contenuto dell'accertamento
ART. 9	Avvio del procedimento
ART. 10	Proposizione dell'istanza
ART. 11	Effetti della presentazione dell'istanza
ART. 12	Sospensione dei termini
ART. 13	Invito a comparire
ART. 14	Preclusioni al procedimento e rinuncia all'istanza da parte del contribuente
ART. 15	Attività istruttoria
ART. 16	Atto di definizione dell'accertamento con adesione
ART. 17	Atto definizione su richiesta del contribuente, nell'ipotesi di suo ravvedimento per gli ulteriori periodi d'imposta
ART. 18	Esito negativo del procedimento
ART. 19	Termine e modalità del versamento delle somme dovute
ART. 20	Versamento rateale
ART. 21	Quietanza di pagamento
ART. 22	Perfezionamento del procedimento
ART. 23	Riduzione delle sanzioni
ART. 24	Decorrenza e validità

ART. 1
INTRODUZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Il Comune per instaurazione di un miglior rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e contenimento del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. 19.6.1997 n. 218 e secondo le disposizioni seguenti.

ART. 2
AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Può essere definito con adesione secondo le modalità del presente Regolamento l'accertamento dei seguenti tributi:
 - a) l'imposta comunale sugli immobili;
 - b) l'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni;
 - c) la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - d) l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni;
 - e) tassa sui rifiuti solidi urbani;
 - f) canone per i servizi di disinquinamento delle acque di cui agli artt. 16 e 17 della legge 19 maggio 1976 n. 319;
 - g) tasse sulle concessioni comunali.
2. Il contribuente ha la facoltà di operare la definizione dell'accertamento con adesione solo per alcuni degli anni suscettibili di definizione e non per tutti.
3. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
4. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati; la definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti coobbligati.
5. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
6. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo-benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e dei rischi di soccombenza di un eventuale ricorso.
7. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.
8. Non possono essere oggetto di definizione le seguenti controversie:

- a) quelle relative ad un'ulteriore azione accertatrice a seguito di nuovi elementi conoscitivi, nei limiti previsti al successivo art. 3 comma 3°;
- b) quelle relative alla totale o parziale omissione di pagamento riferibile alla stessa base imponibile di tributi ancora tassabili in capo allo stesso contribuente, allorquando:
 - 1) l'indicata base imponibile sia stata dichiarata o definita ai sensi del presente Regolamento;
 - 2) la base imponibile risulti da accertamento d'ufficio divenuto definitivo per mancata proposizione del ricorso avverso l'accertamento;
 - 3) la base imponibile risulta dall'esito di giudizio divenuto inappellabile in seguito allo svolgimento del contenzioso.

ART. 3

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- 1. L'accertamento definito con adesione non rileva a fini extratributari.
- 2. L'accertamento definito con adesione, non è soggetto ad impugnazione e non può essere integrato o modificato dall'Ufficio comunale.
- 3. La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dalla disciplina di ciascuno dei tributi di cui all'art. 2 del presente Regolamento nel caso in cui sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi in base ai quali è possibile accertare un tributo dovuto in misura superiore al cinquanta per cento di quello definito.

ART. 4

ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE

Il procedimento per la definizione può essere attivato:

- a) a cura dell'Ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.
- 1. L'ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione dei seguenti dati:
 - a) la data e il luogo di comparizione del Contribuente;
 - b) il tributo oggetto dell'accertamento;
 - c) gli elementi di fatto e diritto sui quali si fonda l'accertamento;
 - d) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
 - e) la possibilità di definire l'accertamento con l'applicazione delle sanzioni nella misura ridotta di cui al precedente art. 4

- f) espressa menzione che la mancata comparizione, determina il mancato avvio del procedimento, senza l'obbligo, per l'Ufficio di ulteriore comunicazione al Contribuente, ed impedisce al Contribuente di accedere alla definizione con adesione nella eventuale successiva fase di notifica dell'avviso di accertamento per gli stessi periodi di imposta per i quali è stato già formulato l'invito a comparire.
2. Le richieste di chiarimenti gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi dei precedenti comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

ART. 5

COMPARIZIONE DEL CONTRIBUENTE: TERMINE ED AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. La comunicazione dell'invito deve avvenire almeno trenta giorni prima del giorno stabilito per la comparizione del Contribuente.
2. Il Contribuente, fino a sette giorni prima, può depositare presso l'Ufficio motivata richiesta per il deferimento, a non oltre trenta giorni successivi, della data fissata nell'invito.
3. Al momento del deposito della richiesta di differimento e valutata la stessa, l'Ufficio può accordare il rinvio, dandone contestuale comunicazione al Contribuente, con la fissazione della nuova data.
4. Con la comparizione del Contribuente nel giorno stabilito il procedimento si avvia.

ART. 6

EFFETTO DELLA MANCATA COMPARIZIONE DEL CONTRIBUENTE

1. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
2. La mancata comparizione del Contribuente nel giorno fissato determina il mancato avvio del procedimento e la conseguenza di precludere l'accesso al procedimento su iniziativa del Contribuente per gli stessi periodi di imposta per i quali è già stato formulato l'invito a comparire.
3. Del mancato avvio del procedimento per assenza del Contribuente viene dato atto in apposito verbale, sottoscritto dal responsabile del procedimento senza obbligo di ulteriori comunicazioni al Contribuente.

ART. 7

CONTRADDITTORIO TRA IL CONTRIBUENTE E L'UFFICIO

1. Le persone fisiche non esercenti attività di impresa agiscono personalmente oppure, anche nella fase del contraddittorio, possono farsi rappresentare dal coniuge o da parenti o affini entro il quarto grado, i quali autocertificano la propria qualità e la rappresentanza.
2. I soggetti diversi dalle persone fisiche e comunque gli esercenti attività d'impresa agiscono in persona del rappresentante legale o possono farsi rappresentare dai propri dipendenti

appositamente autorizzati. Il documento autorizzatorio dovrà essere esibito all'Ufficio e sarà accluso al fascicolo in copia conforme all'originale autenticata dall'Ufficio.

3. Il Contribuente può in ogni caso farsi rappresentare da procuratore speciale iscritto agli albi dei soggetti ammessi alla assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie. La procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata anche dallo stesso professionista delegato.
4. Nel giorno stabilito per la comparizione il Contribuente fornisce all'Ufficio le precisazioni, i chiarimenti, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento. Il Contribuente esibisce i documenti originali in proprio possesso, e ne deposita copia conforme all'originale autenticata dall'Ufficio. Qualora concordemente stabilito dalle parti, possono essere fissati ulteriori incontri, non oltre il decimo giorno successivo al primo, per consentire al Contribuente di fornire la documentazione, le precisazioni, i chiarimenti, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione.
5. Su richiesta del Contribuente, per gli stessi tributi e relativi adempimenti per i quali è stata avviata la procedura di definizione dell'accertamento con adesione, ma per ulteriori e diversi periodi d'imposta ancora suscettibili di accertamento da parte dell'Ufficio, è possibile per il Contribuente definirli negli stessi termini e con le stesse modalità previste dal presente Regolamento.
6. Nella richiesta, con istanza in carta libera da depositare nel corso degli incontri fissati con l'Ufficio per il contraddittorio, il Contribuente dovrà indicare gli ulteriori periodi d'imposta per i quali intende estendere la possibile definizione con adesione.
All'istanza dovrà essere acclusa:
 - a) copia autocertificata della documentazione già trasmessa all'Ufficio, con indicazione degli estremi del deposito o della avvenuta spedizione;
 - b) l'ulteriore documentazione e quant'altro ritenuto necessario utile od anche eventualmente integrativa di quella già disponibile da parte dell'Ufficio.
7. L'Ufficio deve redigere un sintetico verbale di quanto viene detto o fatto nel corso degli incontri con il Contribuente, nel quale sarà specificamente elencata la documentazione e gli altri elementi prodotti dal Contribuente, da accludere al fascicolo dell'Ufficio.
8. Nel verbale relativo al primo incontro l'Ufficio indica la data di formulazione della proposta di accertamento con adesione di cui all'art. 16 e per tale data le parti si considerano convocate senza ulteriore comunicazione per la definizione e la conclusione del procedimento.

ART. 8

RICONSIDERAZIONE DEL CONTENUTO DELL'ACCERTAMENTO

1. A seguito della precisazioni, dei chiarimenti e della documentazione forniti dal Contribuente, l'Ufficio può modificare in tutto o in parte l'accertamento del tributo così come prospettato nell'invito a comparire.

ART. 9

AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al Contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento delle pretese tributarie del Comune.

2. Il Contribuente al quale sia stato notificato l'avviso di accertamento non preceduto dall'invito a comparire, entro il termine previsto dall'avviso stesso può chiedere all'Ufficio, con le modalità di cui all'art. 10 la formulazione della proposta di definizione descritta nel precedente art. 4.
3. Il procedimento avviato ad iniziativa del Contribuente si svolge come quello avviato ad iniziativa dell'Ufficio.

ART. 10 PROPOSIZIONE DELL'ISTANZA

1. La proposta di definizione dell'accertamento con adesione deve essere richiesta all'Ufficio che ha emesso l'avviso di accertamento con istanza in carta libera spedita con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero depositata presso l'Ufficio stesso, o inviata anche telematicamente.
2. Fermo restando quanto stabilito dai successivi artt. 11 e 12 l'istanza deve essere presentata prima della proposizione del ricorso, e deve indicare le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del Contribuente, gli estremi dell'avviso di accertamento e copia dello stesso, l'eventuale recapito telefonico o di telefax del Contribuente

ART. 11 EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

1. Con l'istanza il Contribuente manifesta la sua disponibilità a valutare la proposta di definizione che l'Ufficio predisporrà, senza alcun impegno ad aderire alla stessa.
2. Qualora il procedimento non si concluda con la definizione dell'accertamento, l'avvenuta proposizione dell'istanza non impedisce al Contribuente l'integrale contestazione in giudizio del contenuto dell'atto impositivo notificato.

ART. 12 SOSPENSIONE DEI TERMINI

1. Il termine per impugnare l'avviso di accertamento e i termini della riscossione sono sospesi per un periodo di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 10.

ART. 13 INVITO A COMPARIRE

1. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di cui all'art. 10, l'Ufficio deve comunicare al Contribuente, anche telematicamente, l'invito a comparire descritto nel precedente art. 4. E' fatta comunque salva l'applicabilità dell'art. 5.
2. Nel caso di avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente, l'Ufficio, facendo esplicito riferimento all'istanza prodotta ai sensi dell'art. 10 e all'avviso di accertamento, può omettere la descrizione degli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la pretesa.

ART. 14
PRECLUSIONI AL PROCEDIMENTO E RINUNCIA ALL'ISTANZA DA PARTE DEL
CONTRIBUENTE

1. La proposizione del ricorso contro l'avviso di accertamento preclude l'avvio del procedimento ad iniziativa del Contribuente di cui agli artt. 9 e seguenti.
2. La proposizione del ricorso contro l'avviso di accertamento preclude l'avvio del procedimento ex art. 9 e ss. comporta rinuncia del contribuente all'istanza già proposta e il procedimento per la definizione si conclude. Il Contribuente può in ogni caso rinunciare espressamente al procedimento inviando apposita comunicazione secondo le modalità previste dall'art. 10 primo comma.

ART. 15
ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

1. L'Ufficio deve compiere tutta l'attività istruttoria necessaria alla eventuale definizione del rapporto tributario relativamente ai periodi di imposta interessati, tra i quali sono compresi quelli per i quali il Contribuente ha richiesto la definizione per ravvedimento ai sensi dell'art. 7 commi 5 e 6 del presente Regolamento.
2. A tal fine l'Ufficio si avvarrà di dati, notizie ed elementi già disponibili o da acquisire nel corso della procedura, ivi inclusi quelli forniti dal contribuente ex art. 7.

ART. 16
ATTO DI DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Qualora nel corso di ciascuna delle fasi del procedimento, e comunque in data non successiva a quella stabilita per la formulazione dell'atto di definizione dell'accertamento con adesione stabilita in occasione della prima comparizione del contribuente pervengano alla definizione del tributo, l'Ufficio predispone la proposta di definizione con adesione e la sottopone al Contribuente.
2. Nella proposta di definizione dell'accertamento con adesione devono essere indicati:
 - a) gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la definizione;
 - b) la motivazione della definizione;
 - c) le somme dovute, comprensive dell'importo dovuto a titolo di sanzioni ed interessi;
 - d) le modalità, i termini e le garanzie nel caso in cui il Contribuente opti per un versamento rateale delle somme dovute secondo quanto previsto dal successivo art. 20.
3. La definizione dell'accertamento con adesione è redatta con atto scritto in duplice esemplare, che deve essere sottoscritto dal Contribuente, o dal suo procuratore generale o speciale, e dal responsabile dell'Ufficio Tributi.

ART. 17
ATTO DEFINIZIONE SU RICHIESTA DEL CONTRIBUENTE, NELL'IPOTESI DI SUO
RAVVEDIMENTO PER GLI ULTERIORI PERIODI D'IMPOSTA

1. Nell'ipotesi di ravvedimento del Contribuente ai sensi dell'art. 7 ai commi 5 e 6 del presente Regolamento, e qualora nel corso di ciascuna delle fasi del procedimento, e comunque, in data non successiva a quella stabilita per la formulazione dell'atto di definizione dell'accertamento con adesione stabilita in occasione della prima comparizione del Contribuente, l'Ufficio ed il Contribuente pervengano anche alla definizione del tributo relativo agli ulteriori periodi d'imposta, l'Ufficio predispone apposito atto contenente la proposta di definizione con adesione per tali ulteriori periodi, e la sottopone al Contribuente.
2. In tale atto devono essere indicati gli stessi elementi già indicati al precedente art. 16 comma 2, e deve essere composto e sottoscritto negli stessi termini di cui al richiamato art. 16 comma 3 del presente Regolamento.

ART. 18
ESITO NEGATIVO DEL PROCEDIMENTO

1. Oltre che nel caso di rinuncia del contribuente ex art.14 il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione del rapporto tributario.
2. La rinuncia potrà riguardare distintamente, senza alcuna reciproca preclusione sia la definizione dell'accertamento con adesione del Contribuente, sia quella richiesta dal Contribuente per ravvedimento ex art. 7 comma 5 e 6 del presente Regolamento.
3. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale di cui all'art. 7 e l'Ufficio dovrà darne tempestiva comunicazione al Contribuente con raccomandata A.R.
4. Nel caso di esito negativo del procedimento l'Ufficio può proseguire la propria ordinaria attività di accertamento. I verbali redatti dall'Ufficio per la documentazione di quanto è stato detto e fatto nel corso degli incontri con il Contribuente non possono essere utilizzati in alcun modo senza il preventivo assenso del Contribuente. Peraltro, l'Ufficio potrà utilizzare i dati, le notizie e gli elementi già disponibili prima dell'avvio del procedimento e quelli direttamente acquisiti nel corso della procedura, diversi da quelli autonomamente forniti dal Contribuente.
5. Nell'ipotesi di ravvedimento del Contribuente ex art. 7 commi 5 e 6 del presente Regolamento, l'Ufficio potrà invece utilizzare anche la documentazione; i dati, le notizie e gli elementi autonomamente forniti dallo stesso Contribuente.

ART. 19
TERMINE E MODALITÀ' DEL VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE

1. Il versamento delle somme dovute per effetto della definizione dell'accertamento con adesione e quello eventualmente e cumulativamente dovuto in seguito alla richiesta del Contribuente per ravvedimento ex art. 7 commi 5 e 6 deve essere eseguito entro venti giorni dalla redazione degli atti di cui agli artt. 16 e 17.
2. Le somme possono essere versate mediante il Concessionario del servizio di riscossione competente, anche nell'eventuale apposito conto corrente postale intestato al Comune, ovvero presso la Tesoreria comunale in apposito conto corrente intestato al Comune.

ART. 20 VERSAMENTO RATEALE

1. Le somme dovute per effetto della definizione possono essere corrisposte anche ratealmente ed in tal caso sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura legale determinati dal ventesimo giorno successivo a quello della sottoscrizione dell'atto di definizione di cui agli artt. 16 e 17 sino alla scadenza di ciascuna rata. Il pagamento rateale deve avvenire in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo qualora le somme dovute siano superiori ai dieci milioni.
2. Per poter optare per il versamento rateale il Contribuente deve prestare idonea garanzia, per il periodo di rateizzazione aumentato di un anno, secondo le modalità disciplinate dall'art. 38-bis d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633.
3. Nell'ipotesi in cui sia stato concordato il pagamento rateale, l'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di venti giorni dalla redazione degli atti di cui agli artt. 16 e 17.

ART. 21 QUIETANZA DI PAGAMENTO

1. Il Contribuente, entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo, deve depositare presso l'Ufficio, ovvero spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la quietanza attestante l'avvenuto pagamento.
2. Nell'ipotesi di pagamento rateale, entro 10 giorni dal versamento della prima rata il Contribuente deve depositare presso l'Ufficio, ovvero spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la quietanza attestante l'avvenuto pagamento della prima rata ed i documenti comprovanti la prestazione della garanzia.
3. L'Ufficio rilascerà al Contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione soltanto dopo aver ricevuto la quietanza e nel caso di pagamento rateale dopo aver ricevuto anche la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.

ART. 22 PERFEZIONAMENTO DEL PROCEDIMENTO

1. L'accertamento con adesione del Contribuente ed il ravvedimento dello stesso ai sensi dell'art. 7 commi 5 e 6 del presente Regolamento si perfezionano, sia singolarmente sia cumulativamente, con il versamento delle somme dovute, ovvero con il pagamento della prima rata, secondo quanto previsto dagli artt. 19 e 20.

ART. 23 RIDUZIONE DELLE SANZIONI

1. A seguito della definizione, le sanzioni applicabili per le violazioni commesse nel periodo d'imposta cui si riferisce la definizione, si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. Per l'ipotesi di ravvedimento del contribuente ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento, le sanzioni applicabili si commisurano ad un ottavo del minimo previsto dalla legge.

3. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il Contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
4. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
5. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc, risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

ART. 24 DECORRENZA E VALIDITÀ'

1. Il presente Regolamento entra in vigore 1.1.1999.
2. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.
3. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al D.Lgs. 19.6.1997, n. 218 e successive modificazioni.